

STATUTO

SERVUS SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALENZANO BA VIA TOMMASO
FIORE 7

Numero REA: BA - 667121

Codice fiscale: 09037560720

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

Art. 1. DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata: "SERVUS SOCIETA' COOPERATIVA"

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'Art.2512 Cod. Civ. presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Cod. Civ. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519 Cod. Civ.

Art. 2. SEDE

La società ha sede nel Comune di Valenzano. Il trasferimento della sede all'interno del predetto Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni **nonché** l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3. DURATA

La società cooperativa ha durata sino al 31.12.2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) salvo proroga deliberata prima della scadenza dall'assemblea dei soci e salvo il diritto di recesso per il socio dissenziente da esercitarsi ai sensi dell'Art.2532 Cod. Civ.

Art. 4. SCOPO MUTUALISTICO

La società cooperativa non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività **mutualistica** in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.

Pertanto, la società cooperativa ha quale scopo quello che i soci lavoratori ottengano, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La società cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà delle prestazioni lavorative dei propri soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'Art.2512 e seguenti Cod. Civ.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

E' facoltà per la società cooperativa di svolgere la propria attività anche con i terzi; le condizioni dei rapporti con i terzi verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze della società cooperativa.

La società cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

E' vietata:

- la distribuzione ai soci dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato

di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve sociali non sono mai ripartibili tra i soci **cooperatori** durante la vita sociale.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 5. OGGETTO SOCIALE

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza, la società cooperativa - tenuto conto dei requisiti dei soci ed il loro interesse alla partecipazione dei vantaggi mutualistici - ha per oggetto lo svolgimento specifico delle seguenti attività:

- servizi di pulizia, **sanificazione**, disinfezione, disinfestazione, **derattizzazione**, tramite propri **pulitori**, resi in ogni ambiente ed in ogni ambito, sia pubblico che privato, anche di macchinari ed attrezzature;
- pulizia, manutenzione e gestione del verde e di opere di giardinaggio;
- lavori di manutenzione, ristrutturazione e pitturazione edili e di impianti idraulici;
- attività di **guardiania**, portierato e custodia per enti pubblici e privati;
- servizi di controllo all'esterno di locali pubblici e privati al fine di meglio disciplinare l'afflusso dei clienti e, al loro interno, il servizio di supporto al personale per prevenire eventuali disordini al fine di consentire ai clienti un sereno e sicuro divertimento;
- la prestazione di servizi a terzi nell'ambito di qualsiasi attività produttiva, alimentare e non, nelle spedizioni marittime, terrestri ed aeree e precisamente Prestazione di servizi consistenti in: **insacco**, **pesatura**, **legatura**, accatastamento, imballaggio, confezionamento, selezione e cernita di materiali, **inscatolamento**, imbustamento e **facchinaggio**, ed ogni qual altro servizio possa essere necessario per completare la fase lavorativa e la fase produttiva in tutti i settori dell'attività sociale;
- la produzione e/o il confezionamento di imballaggi sia per conto proprio che per conto di terzi;
- la prestazione di servizi di assistenza anziani, baby-sitter, collaborazioni domestiche, presso le OSS ed **infermieristica** presso qualunque struttura pubblica e/o privata;
- lavori di impiantistica elettrica e telefonica e loro manu-

tenzioni **nonché** lavori metalmeccanici e di saldatura;

- lavori di edilizia privata e pubblica;
- l'esecuzione di lavori amministrativi da eseguire anche presso terzi quali: **catalogazioni**, archiviazione ottica, schedatura e riordino archivi, inserimento dati, dattilografia, disbrigo pratiche burocratiche e lavori di segreteria;
- servizio di custodia anche con unità **cinofile**;
- servizi di gestione parcheggi pubblici e privati;
- servizi di **reception**, **biglietterie**, assistenza al pubblico per enti, aziende, comunità, privati, fiere, spazi espositivi pubblici e privati;
- prestazione in ambito di locali pubblici e privati di servizi di prevenzione incendi ed evacuazione (d.lgs. 626 del 19/09/1994);
- servizi di recapito plichi o corrispondenza contenenti documenti per enti pubblici e privati;
- servizi di controllo biglietti;
- servizi di assistenza a clienti nell'ambito della grande distribuzione;
- servizi hostess, interpreti e traduttori resi nell'ambito di convegni, riunioni, **meetings**, eccetera;
- attività di **call center**;
- lettura, sia in proprio che conto terzi, in via esemplificativa, di contatori di energia elettrica, acqua, gas;
- manutenzione di manufatti, sia in muratura che in cemento armato o in ferro o legno, compresi gli impianti elettrici e idraulici realizzati in conformità alla legge 46/90, **nonché** manutenzione di alberghi e impianti ricettivi in genere ivi compresa l'eventuale gestione del servizio di ristorazione.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti di legge, la società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (quest'ultima non nei confronti del pubblico e non come oggetto prevalente) mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società cooperativa intende avvalersi di tutte le agevolazioni

zioni (di natura fiscale, previdenziale e altro) previste dalle vigenti normative.

Art. 6. SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci tutti coloro che siano interessati al conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa e non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa stessa e che siano in possesso dei requisiti per il raggiungimento dello scopo sociale e precisamente: essere lavoratori ed esercitare l'arte o mestiere corrispondente alla specialità della cooperativa stessa.

Art. 7. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta nella quale debbono essere indicati:

- a) il nome, il cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale se persona fisica; ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione e dati relativi all'iscrizione nel Registro delle imprese e giustificazione dei poteri del dichiarante se persona giuridica;
- b) la quota sociale che si intende sottoscrivere, nel limite minimo e massimo stabilito dalle leggi vigenti;
- c) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso;
- d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione delle norme di funzionamento della società cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulle domande di ammissione con provvedimento di ammissione che verrà comunicato all'interessato con lettera raccomandata a mano ed annotato nel libro soci ovvero con provvedimento di rigetto motivato che verrà comunicato all'interessato entro sessanta giorni; a sua volta il soggetto interessato, entra sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione di rigetto può chiedere che sulla sua ammissione si **pronunzi** l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2528 4° co. cod. civ.

Il socio ammesso dovrà provvedere al versamento delle somme dovute.

Art. 8. Spettano ai soci i diritti previsti dalla legge.

Il socio è obbligato:

- a) a pagare la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo;
- b) a sottoscrivere una quota per l'ammontare non inferiore al minimo previsto dalla legge e versarla;
- c) all'osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento

to.

Per tutti i rapporti con la società cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

E' fatto divieto ai soci iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi ed **esplichino** una attività concorrente.

Art. 9. RECESSO

Il recesso del socio **cooperatore** è consentito:

- nei casi previsti dalla legge e dal presente atto;
- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale;
- per volontà dello stesso;
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

E' vietato il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo esaminare entro sessanta giorni se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente statuto legittimino il recesso.

Per quanto riguarda la disciplina (anche per l'ipotesi in cui non sussistano i presupposti del recesso) e gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice civile.

Art. 10. ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che **ineriscano** il rapporto mutualistico, **nonché** dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo entro 15 giorni dal ricevimento della intimazione;
- e) che svolga o **tenti** di svolgere per conto di terzi, attività anche ma non necessariamente in concorrenza con quella espletata presso la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) che per due mesi consecutivi cessi di usufruire dei servizi sociali o che non partecipi a due assemblee consecutive senza giustificato motivo;

- g) che si renda moroso nel pagamento, dei debiti contratti verso la società a qualunque titolo, e che non abbia versato la tassa di ammissione;
- h) che **danneggi** in qualunque modo, materialmente o moralmente, la società o **fomenti** dissidi o disordini in seno alla stessa;
- i) che si assenti dal posto di lavoro senza giustificazione per almeno due giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno solare o si presenti al lavoro in ritardo per almeno tre volte anche non consecutive nel corso dell'anno solare ovvero si presenti sul posto di lavoro, anche una sola volta, in stato di ubriachezza o sotto effetto di stupefacenti;
- j) che non osservi le disposizioni lavorative impartite dall'amministratore o da colui il quale sia stato nominato responsabile dei lavori, o non ottemperi all'ordine di svolgere le mansioni assegnate o all'ordine di trasferimento e/o missione presso diversa sede lavorativa;
- k) che preposto a mansioni di vigilanza, custodia e controllo trascuri di fare osservare le norme od **ometta** di segnalare le **trasgressioni** all'organo amministrativo;
- l) che senza prove fondate **diffami** l'operato dei soci, dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio dei Sindaci se nominato e di quanti collaborano al buon funzionamento della società;
- m) nei cui confronti giungano lamentele o contestazioni da parte della clientela relativamente ai servizi resi dallo stesso in qualità di socio lavoratore;
- n) che non si attenga scrupolosamente alle disposizioni impartite in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (**dlgs** 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ecc. ecc.), o che in virtù della particolare mansione non si presti a far rispettare le norme suddette ai soci lavoratori;
- o) che **divulghi** o **riveli** a terzi, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, notizie riservate inerenti clienti della cooperativa;
- p) che sia sorpreso a fumare anche una sola volta nei locali dove è fatto divieto espresso o dove può arrecare danno al lavoro;
- q) che introduca anche una sola volta nel posto di lavoro bevande **alcoliche** o **droghe** di qualsivoglia genere;
- r) che per qualsiasi causa sia sottoposto a misure di tutela cautelare, di qualunque tipo (domiciliare o in carcere o forme similari), da parte della autorità giudiziaria;
- s) che **sottragga**, sul posto di lavoro, merci, materiali, attrezzature di proprietà della cooperativa e/o del cliente di essa;
- t) che abbandoni il proprio posto di lavoro o che si **macchi** di grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che **implichino** pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti e delle attrezzature tecniche affidati.

- u) che non osservi le norme mediche riguardanti la malattia;
- v) che si renda responsabile di grave **insubordinazione** verso i superiori, con minacce o vie di fatto, che partecipi a rissa sul posto di lavoro;
- w) che **danneggi** anche involontariamente l'eventuale attrezzatura affidata;
- x) che incorra in contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione, **nonché** sugli orari di lavoro effettuato;
- y) che assuma un contegno scorretto e offensivo verso i committenti, soggetti esterni, i colleghi, che si **macchi** di atti o molestie anche di carattere sessuale che siano **lesivi** della dignità della persona;
- z) che si assenti per malattia e/o infortunio nell'anno solare per più di 180 giorni anche non consecutivi;
- ab) simuli uno stato di malattia e/o di infortunio percependo illegittimamente le indennità previste dalla legge;
- ac) per il quale si sia interrotto il proprio contratto di lavoro, per licenziamento o dimissioni, oppure la cooperativa abbia perso il contratto con il cliente presso cui, e/o per il quale, il socio lavoratore abitualmente prestava servizio;
- ad) per molestie e **stalking** in luoghi di lavoro;
- ae) violazione norme privacy e **pubblici** foto o video degli ambienti di lavoro.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso che, entro sessanta giorni dal ricevimento, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 11. In caso di morte di un socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

Art. 12. I soci receduti, esclusi ovvero gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota. Essa ha luogo, al netto delle perdite imputabili a capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale; il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione della quota comprende il rimborso della partecipazione interamente liberata e comprende anche il **sovrapprezzo**, ove versato e qualora sussista nel patrimonio della società e non sia destinato ad aumento gratuito di capitale.

In caso di recesso o esclusione verrà automaticamente eliminato il rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa.

Art. 13. PATRIMONIO

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci **cooperatori**;
- b) dalla riserva legale;

- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge.

Art. 14. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quota del valore minimo di euro 200,00 (duecento virgola zero **zero**) né superiore ai limiti di legge.

Le quote sono indivisibili e nessun socio può avere una quota di partecipazione dell'importo superiore al limite previsto dalla legge.

Le quote dei soci **cooperatori** sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte; spetta in tal caso al socio il diritto di recedere dalla società con un preavviso di novanta giorni.

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli.

Art. 14 bis. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, **rinvandosi** a quanto previsto dall'art.2545 **quiquies** Cod. Civ.;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) ad altre riserve statutarie.

L'assemblea dei soci **cooperatori**, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare la ripartizione di **ristorni** ai soci: in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Nella delibera di distribuzione dei **ristorni** ai soci l'assemblea dei soci **cooperatori** potrà avvalersi delle facoltà previste dall'art.2545-**sexies**, ultimo comma, Cod. Civ..

Art. 15. ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, **nonché** sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti **esprimibili** in assemblea sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte in ogni caso con metodo assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, giorno ed ora per la seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove **purché** nel territorio italiano.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 16. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative; per la modifica dell'atto costitutivo si rinvia espressamente all'art.2545 **novies** Cod. Civ. L'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti alla medesima.

Art. 17. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio **cooperatore** ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Art. 18. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di sub-delega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico ovvero da persona socio designata dall'Assemblea stessa.

Art. 19. AMMINISTRAZIONE

La cooperativa e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci **cooperatori**, o tra le persone indicate dai soci **cooperatori** persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti ed un segretario, anche in via permanente

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se esistente, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se esistenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di amministrazione **lesive** dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 21. All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, **institori** o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci

Art. 22. La rappresentanza della cooperativa e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati.

Agli amministratori spetta il compenso ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori, ed eventualmente le somme da corrispondere quale trattamento di fine mandato.

Art. 23. CONTROLLI

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 24. La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 25. SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo **liquidativo**.

Art. 26. L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Firmato: **Dalena** Giuseppe, **Romanazzi** Gianfranco Vito, **Urbina** Antunez Licsy Sarahi, FRANCESCO MAZZA NOTAIO (vi è sigillo).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Valenzano, li dieci marzo duemilaventicinque
Firmato digitalmente: Francesco Mazza Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.